

A.S. 2860

Emendamento

Art. 9

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

“Art.9-bis

1. Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.”

2. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma 9 ter:

“9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario.”

3. All'articolo 39 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma: “L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n.205 “

FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI